



LEGA PRO

COMUNICATO N. 83/DIV – 24 MARZO 2026

83/435

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 20, 21, 22 E 23 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21, 22 e 23 Marzo 2026

14^A GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	CITTADELLA
GIANA ERMINIO	PERGOLETTESE
INTER U23	DOLOMITI BELLUNESI
NOVARA	ALCIONE MILANO
PRO PATRIA	LECCO
PRO VERCELLI	LUMEZZANE
RENATE	L.R. VICENZA
TRENTO	TRIESTINA
UNION BRESCIA	OSPITALETTO FRANCIACORTA
VIRTUS VERONA	ALBINOLEFFE

GIRONE B

1-0 BRA	AREZZO	0-4
2-0 CAMPOBASSO	FORLÌ	2-0
1-2 CARPI	PINETO	1-2
3-0 GUIDONIA MONTECELIO	VIS PESARO	0-0
1-4 JUVENTUS NEXT GEN	GUBBIO	2-2
1-1 PERUGIA	TORRES	1-1
1-3 PIANESE	PONTEDERA	2-2
2-2 RAVENNA	LIVORNO	2-0
0-0 TERNANA	SAMBENEDETTESE	1-1
1-3 RIPOSA: ASCOLI		

GIRONE C

ATALANTA U23	CASERTANA	0-2
AUDACE CERIGNOLA	GIUGLIANO	1-0
CATANIA	CASARANO	1-1
CAVESE	FOGGIA	0-0
COSENZA	LATINA	3-1
MONOPOLI	BENEVENTO	2-1
SALERNITANA	TEAM ALTAMURA	2-1
SIRACUSA	AZ PICERNO	2-1
SORRENTO	CROTONE	2-2
TRAPANI	POTENZA	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

I Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 20, 21, 22 E 23 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, MONOPOLI, PERUGIA, TERNANA, SALERNITANA, SIRACUSA, SORRENTO, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

GIUGLIANO

A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 90 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, all'80° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto per dieci volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti, nell'aver indirizzato, all'84° minuto della gara, uno sputo all'indirizzo di un giocatore avversario mentre si apprestava ad effettuare un calcio d'angolo, senza attingerlo;

C) per avere, circa 10 sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, nella medesima circostanza di cui al punto B), proferito numerose espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del predetto giocatore avversario.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare riprovevolezza della condotta sub B), ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori (il 90% dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato:

1. al 31° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;

2. al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte;

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, esposto, per tutta la durata della gara, due striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 30/35 metri;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 67° minuto della gara, cinque petardi al di fuori del proprio Settore e precisamente nella parte retrostante tra la Curva e il muro perimetrale dell'impianto sportivo, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub C) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi tesserati (occupanti la panchina), consistiti, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, nell'aver colpito con un pugno la copertura in plexiglass della panchina da essi occupata, danneggiandola.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

FORLÌ per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell'aver dato un calcio al seggiolino della panchina ospite danneggiandolo in più parti e rendendolo inutilizzabile.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

NOVARA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa dei 391 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Rettilineo (sottostante la Tribuna Centrale), intonato, al 6° minuto del secondo tempo, in occasione di una revisione FVS, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per circa due minuti.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., considerato che la condotta è stata posta in essere in occasione di una revisione FVS e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **7 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GRECO VINCENZO

(AZ PICERNO)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti degli addetti alla sicurezza della società ospitante in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall'area tecnica per venire a dverbio con loro e non riusciva a raggiungerli solo grazie all'intervento dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art 13, comma 2 C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

UDASSI STEFANO

(TORRES)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava al IV Ufficiale, uscendo dall'area tecnica e proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei loro confronti, per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 APRILE 2026**

MARULLA KEVIN

(TRIESTINA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti distraendolo dalla revisione.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ivi comprese le scuse porte dal SIG. MARULLA al termine della gara, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

LANERI GIUSEPPE

(SIRACUSA)

per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina

aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 APRILE 2026**

PARISI LUCA (SIRACUSA)

per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all'altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della società SIRACUSA) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti.

Valutati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere e il ruolo di SLO ricoperto dal SIG. PARISI LUCA, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S.

AMMENDA € 1.000,00

CASILLO GENNARO (FOGGIA)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli mostrava le immagini di un'azione sul cellulare e proferiva una frase per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

ULIANO FERDINANDO (SORRENTO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)

per avere, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 in quanto:

A) al 49° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, con il braccio proteso in avanti, proferiva parole irrispettose nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 per contestarne l'operato;

B) proseguendo nelle proteste, proferiva una frase blasfema;

C) infine, in segno di protesta, calciava un pallone con forza dietro le panchine.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4, 36, comma 1, lett. a) e 37

C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n. 1).

GATTI MICHELE (PERUGIA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuolosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

TEDESCO GIOVANNI (PERUGIA)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuolosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI DONATO DANIELE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DE LUCA CLAUDIO (AZ PICERNO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GENCO ALFREDO (BENEVENTO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuolosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quella avversaria, proferendo nei suoi confronti parole irrispettose.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria

irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MONTICCILO ALESSANDRO (BENEVENTO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALABRESE LUIGI (SIRACUSA)

per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all'altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della Società SIRACUSA) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all'interno o nell'interesse della stessa, attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in quanto responsabile dei raccattapalle).

GIOACCHINO MARTINEZ (SIRACUSA)

per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all'altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della società SIRACUSA) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all'interno o nell'interesse della stessa, attività comunque rilevante per l'ordinamento federale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)

per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzando la gamba, lo colpiva al volto con i tacchetti, rendendo necessario l'intervento dello staff medico e la sostituzione.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi

comprese le scuse porte nell'immediatezza, considerati il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, la pericolosità della condotta posta in essere e la impossibilità di proseguire la gara da parte del calciatore attinto dal colpo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VII INFR)

SALINES EMMANUELE (CAMPOBASSO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, subito dopo essere stato ammonito, rivolto verso la panchina della sua squadra, proferiva una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KONTEK IVAN (CASERTANA)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

MATERA ANTONIO (SORRENTO)
per avere, al 57° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dalla panchina, protestava platealmente e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CHIERICHETTI PAOLO (ALCIONE MILANO)
BUCANCIL NABIAN HERCULANO (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI AW DAVIDE DJILY	(CITTADELLA)
GAROFALO VINCENZO	(FOGGIA)
ALBERTINI ALESSANDRO	(GIAN ERMINIO)
KAMATE ISSIAKA	(INTER U23)
ANELLI NICOLA	(RENATE)
SILVESTRI TOMMASO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)

DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
CIONEK THIAGO RANGEL	(CAVESE)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PLAIA MATTEO GIUSEPPE	(ATALANTA U23)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
VITA ALESSIO	(CITTADELLA)
PALMIERI RICCARDO	(COSENZA)
LIGUORI MICHAEL	(FOGGIA)
PELLITTERI ALESSANDRO	(LATINA)
STIVANELLO RICCARDO	(LUMEZZANE)
DEL SORBO LUDOVICO	(SORRENTO)
GALEOTTI CESARE	(TRAPANI)
SORENSEN FREDERIK	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TOSCANO MARCO	(CASERTANA)
DE RISIO CARLO	(FORLÌ)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
MARCHESI FEDERICO	(LIVORNO)
SUSSI CHRISTIAN	(PIANESE)
MANFREDONIA MATTEO	(PONTEDERA)
CANDIANO MAIKO	(SIRACUSA)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCUDERI GIULIO	(ALCIONE MILANO)
GALA ANTONIO	(CAMPOBASSO)
LUCIANI ALESSIO	(CAVESE)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
CANDELLORI KEVIN	(SAMBENEDETTESE)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROSETTI MANUEL	(CARPI)
----------------	---------

CELIENTO DANIELE
MAIELLO RAFFAELE
KALLON YAYAH
SALVI ALESSANDRO
CAPORALE ALESSANDRO
MONDONICO DAVIDE
ROLANDO EUGIO MATTIA
ERRADI BILAL

(CASARANO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(LUMEZZANE)
(POTENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCIACCA GIACOMO MICHELE
CASOLARI FEDERICO
PIOVANELLO ENRICO
COSSALTER THOMAS
STAVAR CORNELIUS
RENDA FEDERICO
VARONE IVAN
TALARICO RAUL
PARODI GIULIO
MANZI CLAUDIO
CANNAVARO ADRIAN
BORSOI MATTEO
DONATI FRANCESCO
KERRIGAN LIAM
BENEDETTI AMEDEO
VIMERCATI ALESSANDRO
SANGALLI MATTIA RONALD
POZZI ALESSIO

(ALBINOLEFFE)
(CITTADELLA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PINETO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALI GIACOMO
KANOUTE MAMADOU YAYE
CASARINI FEDERICO
PITTI ENEA
GRANDOLFO FRANCESCO
VERSIENTI LEANDRO
DONNARUMMA DANIELE
ZILIO ANDREA
FLORENZI ALDO
NOCERINO LUCA FABIO
LISCHETTI LORENZO
ROSAIA GIACOMO
SCAGLIA FILIPPO
DERATTI JACOPO
FUSCO FRANCESCO
FALASCA MATTEO
BALDI MATTEO
MATOS SANTOS PINTO RYDER
PIRAS MARCELLO

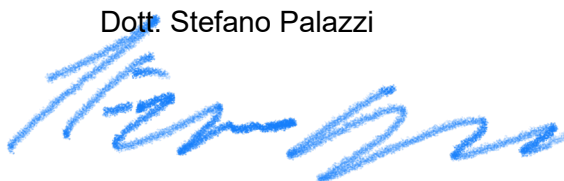
(ALBINOLEFFE)
(AZ PICERNO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CATANIA)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUMEZZANE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENEGAZZO LORENZO	(FOGGIA)
ONOFRI MATTEO	(FORLÌ)
LICINA ADIN	(JUVENTUS NEXT GEN)
VESCOVI MATTEO	(L.R. VICENZA)
TUNJOV GEORGI	(PRO PATRIA)
AGOSTINELLI VITTORIO ALBERT	(TEAM ALTAMURA)
MBAYE IBRAHIMA	(TEAM ALTAMURA)
LA SORSA CRISTIANO	(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 24 Marzo 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani